

OGGETTO: L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007: Centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato “Centro di riabilitazione DIDASCO”, sito in via Pescosolido, 160, nel comprensorio della Asl Roma 2, gestito dalla DIDASCO Società Cooperativa Sociale (P. IVA 04795971003) con sede in Via Pescosolido, 160, rimodulazione in autorizzazione ed in accreditamento dei trattamenti in regime non residenziale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66;
- la Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: “Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro”;
- l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22.02.2017 recante: Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015 n. 723 di conferimento incarico di Direttore della Direzione Regionale “Salute e politiche sociali”, al dott. Vincenzo Panella;
- il Decreto dirigenziale G 08300 del 14 giugno 2017 di delega al dott. Valentino Mantini ad adottare gli atti indifferibili e urgenti della Direzione regionale salute e Politiche sociali
- l’atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 05 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale “Salute e Politiche sociali”;
- l’atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell’Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell’ Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;
- l’atto di organizzazione n. G12845 del 21.09.2017 di conferimento di incarico di Dirigente ad interim dell’ Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti al Dott. Donato Cavallo;
- il Decreto dirigenziale del 25 settembre 2017, n. G12917 “Art. 166 del r.r. n. 1/2002. Conferimento di delega al dirigente ad interim dell’Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti della Direzione regionale Salute e politiche sociali”.

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”,
- il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- l’Intesa Stato-Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016;
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.
- il Regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 recante la disciplina in materia di accreditamento ai sensi della L.R. 3 marzo 2003, n. 4;

VISTI per quanto riguarda le norme di settore:

- DPCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- DPCA n. 431 del 24.12.2012 recante “La Valutazione multidisciplinare per le persone non autosufficienti anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale:



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

dimensione e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio";

- DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: *"Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011*;
- DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: *"Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale"*;
- Decreto dirigenziale n. G04762/12.04.2017 di definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Decreto dirigenziale n. G10895/01.08.2017 di differimento dell'entrata in vigore delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale

VISTI i seguenti decreti:

- DPCA n. U00391/04.12.2012 di conferma di autorizzazione all'esercizio per
 - n. 40 trattamenti/die ambulatoriali,
 - n. 60 trattamenti/die domiciliari;di accreditamento
 - n. 25 trattamenti/die ambulatoriali,
 - n. 55 trattamenti/die domiciliari;
- DPCA n. U00067 del 19.02.2015 che ha previsto per il centro in oggetto la seguente configurazione:
 - autorizzazione
 - n. 40 trattamenti/die ambulatoriali
 - n. 60 trattamenti/die domiciliari
 - accreditamento
 - n. 40 trattamenti ambulatoriali
 - n. 40 trattamenti domiciliari

PREMESSO che

- con nota del 12 luglio 2016 assunta al registro uff. I.0378695 del 19 luglio 2016 il sig. Elso Colarossi in qualità di legale rappresentante della DIDASCO ha chiesto di autorizzare n. 80 trattamenti ambulatoriali giornalieri, (n. 40 già autorizzati + n. 40 derivanti dalla trasformazione di 40 trattamenti domiciliari) e di trasferire n.25 trattamenti giornalieri accreditati dal regime domiciliare a quello ambulatoriale, nell'ambito del centro di riabilitazione DIDASCO, sito in via Pescosolido, 160;
- con nota prot. n. U.0492822/03.10.2016 sono state chieste delle integrazioni documentali;
- con nota assunta al prot. n. I.554427/07.11.2016 la cooperativa Didasco ha fornito gli elementi richiesti con la nota sopracitata;
- con nota prot. n. U.0042192 del 27.01.2017 copia della documentazione è stata trasmessa alla Asl competente per territorio ai fini delle verifiche di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 4/2003 nonché sul possesso da parte del centro dei requisiti ulteriori di accreditamento;



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- con nota prot. n.I.0174082/04.04.2017 è stato acquisito il provvedimento del Municipio Roma IV di autorizzazione alla realizzazione n.547/14.03.2017;

PRESO ATTO:

- della nota prot. n.0108397/27.06.2017 (assunta al prot. n. I.0327231/27.06.2017) di trasmissione dei pareri aziendali;
- della relazione del Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 2 prot. n. n.0105512 del 21.06.2017 che conclude con esito positivo le verifiche di conformità della struttura ai requisiti igienico strutturali, tecnologici ed organizzativi e precisa che *“è stata segnalata all’Ufficio di Polizia giudiziaria del comando provinciale dei Vigili del Fuoco ... il riscontro di uscita di sicurezza che non apre nel verso dell’esodo”*;
- del parere UOC Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro prot. n.0093706/01.06.2017;
- della nota prot. n. 0104027/20.06.2017 dell’ UOC Servizio Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

PRESO ATTO altresì del parere della UOC Valutazione strutture accreditate (assunto al prot. n.I.0411526/08.08.2017) che conferma il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 65 trattamenti/die ambulatoriali, su n. 80 autorizzati e per n. 15 trattamenti/die domiciliari, su n. 20 autorizzati;

VISTA la nota prot. n. U0469328 del 20.09.2017 con la quale si chiedeva alla Asl di integrare il parere sopracitato con la valutazione della funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza territoriale per i n. 40 trattamenti/die ambulatoriali derivanti dalla trasformazione di n. 40 domiciliari;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0156739/27.09.2017 con la quale l’UOC VSA della Asl Roma 2 confermando il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per la struttura di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare DIDASCO per

- n. 65 trattamenti/die ambulatoriali, in luogo di n. 40;
- n. 15 trattamenti/die domiciliari, in luogo di n. 40;

ha precisato che *“tale rimodulazione risponde al fabbisogno aziendale per i trattamenti in regime non residenziale e rispetta il valore di prossimità ai sensi del DCA n. U00159/2016”*;

RITENUTO, opportuno autorizzare la DIDASCO Società Cooperativa Sociale (P. IVA 04795971003) con sede in Via Pescosolido 160, rappresentata dal sig. Elso Colarossi

- 1) alla rimodulazione in regime di autorizzazione di n. 40 trattamenti domiciliari in ambulatoriali, in modo da arrivare a n. 80 trattamenti/die ambulatoriali e n. 20/trattamenti/die domiciliari;
- 2) alla conseguente rimodulazione del regime di accreditamento di 25 trattamenti/die dal regime domiciliare a quello ambulatoriale;

TENUTO CONTO che in esito alla predetta procedura il centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale dovrebbe assumere la seguente configurazione: in autorizzazione

- n. 80 trattamenti/die ambulatoriali, di cui n. 40 già autorizzati e n. 40 derivanti dalla rimodulazione di n. 40 trattamenti domiciliari;
- n. 20 trattamenti/die domiciliari, in luogo di n. 60;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

in accreditamento

- n. 65 trattamenti/die ambulatoriali, di cui n. 25 derivanti dalla rimodulazione di altrettanti trattamenti accreditati in regime domiciliare;
- n. 15 trattamenti/die domiciliari, in luogo di 40 trattamenti

TENUTO CONTO altresì che:

- l' Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e s.m.i..
- a far data dall'adozione del DCA n. 159/2016 la Regione, limitatamente per l'attività ambulatoriale e domiciliare, ha stabilito di accreditare le strutture con riferimento alla funzione svolta, nei limiti della capacità autorizzativa, fermo restando la facoltà della Asl di indicare il numero dei trattamenti all'interno del contratto;
- l'azienda è, pertanto, deputata ai sensi del DCA n. 159/2016 attraverso l'accordo contrattuale alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali/domiciliari nei limiti della capacità della struttura;
- è stato pertanto disposto il rinvio all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 per la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzativa;
- infatti la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accREDITAMENTO, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

- 1) si accredita la funzione dell'attività ambulatoriale e domiciliare, rinviando l'integrazione del parere a cura della Asl in ordine ai requisiti di accreditamento per tutta la capacità autorizzativa;
- 2) si raccomanda alla Asl di contrattualizzare nei limiti di 65 trattamenti ambulatoriali e 15 domiciliari per i quali ha rilasciato il parere;
- 3) si demanda alla Asl in occasione della verifica del volume delle attività e della qualità delle prestazioni rese di integrare il parere reso con nota prot. n. 0156739/27.09.2017;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) autorizzare - ai sensi della L.R. n. 4/2003 e smi - R.R. n. 2/2007 e smi nonché sulla base dei pareri espressi dalla Asl competente per territorio la DIDASCO Società Cooperativa Sociale (P. IVA 04795971003) con sede in Via Pescosolido 160, rappresentata dal sig. Elso Colarossi

a) alla rimodulazione in regime di autorizzazione di n. 40 trattamenti/die domiciliari in ambulatoriali, secondo la seguente configurazione:

in autorizzazione:

- n. 80 trattamenti/die ambulatoriali, di cui n. 40 già autorizzati e n. 40 derivanti dalla rimodulazione di n. 40 trattamenti domiciliari;
- n. 20 trattamenti/die domiciliari, in luogo dei 60;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

b) alla conseguente rimodulazione per il regime di accreditamento di n. 25 trattamenti/die dal regime domiciliare a quello ambulatoriale,

- n. 65 trattamenti/die ambulatoriali, di cui n. 25 derivanti dalla rimodulazione di altrettanti trattamenti accreditati in regime domiciliare;
- n. 15 trattamenti/die domiciliari, in luogo di 40 trattamenti

da tener valida fino alla integrazione del parere della Asl, in esito al quale, al pari di tutte le strutture, ai sensi del DCA n. 159/2016, sarà accreditata la funzione nei limiti della capacità autorizzativa, vincolando al contratto l'indicazione del numero dei trattamenti;

2) a far data dall'adozione del DCA n. 159/2016 la Regione, infatti, limitatamente per l'attività ambulatoriale e domiciliare, ha stabilito di accreditare le strutture con riferimento alla funzione svolta, nei limiti della capacità autorizzativa, fermo restando la facoltà della Asl di indicare il numero dei trattamenti all'interno del contratto;

3) l'azienda è, pertanto, deputata ai sensi del DCA n. 159/2016 attraverso l'accordo contrattuale alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali / domiciliari nei limiti della capacità della struttura;

4) La Direzione medica resta affidata al dott.ssa Antonella Lo Giudice;

5) l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e s.m.i..

6) di rinviare all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 per la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzativa;

7) si raccomanda la contrattualizzazione nei limiti di 65 trattamenti ambulatoriali e 15 domiciliari

8) si demanda alla Asl in occasione della verifica del volume delle attività e della qualità delle prestazioni rese di integrare il parere reso con nota prot. n. 0156739/27.09.2017

9) la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accREDITAMENTO, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

10) l'accertamento del possesso e/o mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8, comma 2 del R.R. n. 2/2007 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'Amministrazione, all'ente o agli organismi denominati competenti al rilascio o alla vigilanza;

11) l'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. n. 2/2007 anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

della struttura ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 8;

12) La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Capo III - Capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione e Capo III "Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale" della L.R. 4/2003 e s.m.i. ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

Il presente provvedimento è notificato alla Didasco Cooperativa Sociale, alla Asl Roma B competente per territorio nonché al Municipio Roma IV – via Scorticabove, 77, Roma.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

